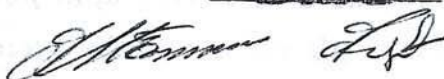


CITTA' DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

NULLA OSTA PER ESECUZIONI LAVORI EDILI



IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. _____

per essere autorizzato a costruire fabbricato per civili abitazioni

in questo Comune al mapp. N. _____ in Via Ruggiero Bonghi

Centro Urbano

Visti i disegni e il tipo allegati alla domanda stessa;

Sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 14 luglio 1966;

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data 14 luglio 1966;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali;

Visto il capo IV. del titolo II. della legge 17 agosto 1942, N. 1150;

Vista la denuncia relativa alle Imposte di Consumo sul materiale da costruzione edilizio che verrà impiegato;

Vista la legge Comunale e Provinciale;

Visto il regolamento generale per l'Igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927, N. 530;

Visto che è stato provveduto al deposito in Prefettura dei progetti di massima della costruzione con i relativi calcoli statistici e che i medesimi muniti del bollo sono stati visti dalla Prefettura in data 29 luglio 1966 N. 1023;

Concede il proprio

NULLA OSTA

1 sigg.

per l'esecuzione dei lavori in cui si tratta, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte, perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali

usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni qui di seguito riportare:

- 1) Che siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
- 2) Chi fabbrica su suoli prospicienti strade di nuova formazione o comunque da aprirsi chiederà preventivamente dall'Ufficio Tecnico Comunale l'allineamento stradale e livellette, in conformità degli art. 52 e 55 del vigente Regolamento Edilizio;
- 3) Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche e deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persona e a cosa ed assicurare quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tale opere;
- 4) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e spazi pubblici;
- 5) Per eventuali occupazioni di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavori ultimati, mentre devono essere sgombrate di materiale inutilizzabile o da rifiuto, giornalmente;

6) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli e deve darne contemporaneamente avviso alle imprese proprietarie per i provvedimenti del caso;

7) Gli assiti di cui al paragrafo 4 od altri ripari devono essere imbianchiti agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo da avere dimensioni tali da rendere facilmente visibili il recinto od il riparo su cui è collocata;

8) Il Comune si riserva di imporre a carico degli interessati ai lavori di cui al presente nulla - osta, tasse speciali, eventuali canoni ed oneri che risultassero applicabili nel corso dei lavori stessi o ad opere ultimate a norma delle disposizioni e dei vigenti regolamenti in materia;

9) Il committente è tenuto a denunciare a questo Comune l'inizio e la ultimazione dei lavori al rustico, quest'ultima così come appresso specificato;

10) Ai sensi del R. D. 16/11/1939 N. 2229 e delle successive disposizioni prefettizie la licenza di abitabilità non potrà essere rilasciata se non previa esibizione del certificato di collaudo munito del bollo della Prefettura e allorquando si riscontrano tutte le condizioni previste dalle norme vigenti che qui si riportano:

α) Art. 221 del T. U. Leggi Sanitarie - R. D. 27/7/1934, N. 1365

Gli edifici o parti di essi indicati nell'art. precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del Sindaco, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato; risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità.

Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo, è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila;

b) Istruzioni Sanitarie Ministeriali 20/6/1896

Art. 137 — Nessun edificio destinato ad abitazione di nuova costruzione, oppure modificato o riparato con nuove murature, potrà essere integralmente o parzialmente abitato, se non sia stato dichiarato in tutto o in parte abitabile dalla autorità sanitaria comunale;

Art. 138 — L'abitabilità di un edificio di nuova costruzione non potrà essere concessa in alcun modo se non un anno dopo il giorno in cui si facciano risultare, da apposita visita di un delegato tecnico municipale, ultimato le parti integranti della fabbrica (muri grezzi, tetto, scale, volte delle cantine e dei locali abitabili)

c) Regolamento d'igiene

Art. 60 — A termini dell'Art. 69 testo unico leggi sanitarie i proprietari di case di nuova costruzione od in gran parte rifatte dovranno prima di destinarle ad uso di abitazione, richiedere ed ottenere dal Sindaco la licenza di abitabilità. Questa non sarà accordata se il fabbricato non sia riconosciuto conforme al progetto presentato ed alle prescrizioni edilizie vigenti, dall'Ufficio Tecnico Municipale e dichiarato idoneo, nei riguardi dell'igiene dall'Ufficio Sanitario.

Art. 61 — Le visite di Ufficio pel controllo di abitabilità, hanno luogo in due periodi distinti ed ogni volta dietro denuncia del proprietario o del costruttore. La prima volta si esegue non prima di tre mesi dopo terminata la costruzione completa dell'ossatura dello stabile. Entro detto periodo è vietato applicare qualunque intonaco. In questa visita avrà luogo anche la verifica di tutte le condutture di scarico, incluse quelle per le pluviali che perciò dovranno essere lasciate scoperte, in modo da poter essere ispezionate in ogni loro parte e provata la loro perfetta tenuta ai liquidi od ai gas.

L'intonaco potrà essere applicato solo dopo eseguita questa prima visita dagli uffici preposti e richiamati al precedente art. 60 del presente foglio.

Il termine di tre mesi può essere prorogato, quando l'ufficio Sanitario accerti che le malte dei muri grezzi contengano più del 3^o/_o di acqua.

La seconda visita avrà luogo a fabbrica ultimata, quando siano trascorsi non meno di nove mesi dalla data della prima visita per la constatazione del buon asciugamento dell'edificio e pel controllo definitivo.

Il proprietario potrà domandare l'abbreviamento dei termini per quest'ultima visita, richiedendo in iscritto al Sindaco una perizia speciale basata sull'esame chimico delle malte e soddisfacendo al pagamento anticipato. I risultati delle visite saranno comunicati al Sindaco e da questo notificati i relativi provvedimenti al proprietario o costruttore.

11) Il proprietario della costruzione, l'assuntore dei lavori, il progettista ed il direttore dei lavori stessi sono responsabili della inosservanza delle norme sopraspecificate, nonché delle disposizioni contenute nel R. D. L. 22/11/1937 N. 2105, nel R. D. 16/11/1939, N. 2229 e successive circolari prefettizie, relative alle opere in conglomerato cementizio semplice od armato e di tutte le altre leggi e disposizioni vigenti in materia.

12) In ottemperanza a quanto disposto dalla circolare prefettizia n. 3712 del 7/3/1964, il committente, al termine dei lavori di costruzione, deve far pervenire, tramite questo Comune, alla Prefettura il certificato di collaudo, rilasciato da un ingegnere di riconosciuta

competenza, con alligato la domanda in bollo da L. 400 e marca da bollo da L. 400 al fine di ottenere la Licenza d'Uso delle opere in conglomerato cementizio, semplice o armato e per l'ulteriore rilascio della Licenza di abitabilità.

13) A condizione: 1) che sia particolarmente curata l'estetica delle facciate dei muri sui confini in corrispondenza degli arretramenti previsti in progetto; 2) Giusta nota n.2321/VII-1-1 del 21 luglio 1966 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, i locali cantinati non vengano adibiti a deposito di merci pericolose o combustibili senza l'ulteriore collaudo di questo Comando.-

Alla presente si allegano in restituzione, un esemplare ciascuno dei disegni presentati in quadruplice copia e vistati.

13 AGO 1966

Dalla Residenza Municipale..... 196.....

IL SINDACO

